



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE SALUTE  
VETERINARIA  
PREVENZIONE SANITA' VETERINARIA E TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[sanita@pec.regione.lombardia.it](mailto:sanita@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo H1.2014.0010317 del 11/03/2014

Firmato digitalmente da LAURA GEMMA BREZZONI

AI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI VETERINARI  
DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE LOMBARDIA

**Oggetto : L. r. n. 33 del 30 dicembre 2009, art. 116 - Chiarimenti.**

Sono pervenute allo scrivente richieste di chiarimenti riguardo la tipologia di strutture di ricovero degli animali d'affezione per le quali è tuttora necessaria l'autorizzazione del Sindaco.

A tale proposito, a seguito di approfondimenti con la U.O. Rapporti Istituzionali, Giuridico-Legislativo di questa Direzione Generale, premesso che:

- L'art 24 del D.P.R. 320/54 dispone che *“sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse: ..... f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;..... L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del Prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.”*
- L'art. 19 della L. 241/90, oggi rubricato *“Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”*, riformulato ad opera del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, art. 49, comma 4-bis, prevede che *“ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.....”*
- L'art. 49, comma 4-ter, sempre del D.L. 78/10, ha espressamente disposto che *“..... Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

**Referente per l'istruttoria della pratica:** Dr.ssa Silvia Biggioggero Tel. 02/6765. 3723

*presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale."*

- L'art. 116 della L. R. 33/2009 dispone l'autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente, per le strutture di cui agli articoli 112, comma 2, 114 e per quelle destinate al ricovero, al pensionamento e al commercio di animali d'affezione. In tale caso la SCIA, salvo successivi interventi ad opera del legislatore regionale che modifichino espressamente l'attuale disciplina (come espressamente chiarito con circolare regionale ad oggetto "Art. 19 Legge 241/1990: la Segnalazione certificata di inizio attività – Prime indicazioni applicative" prot. n. D1.2011.2356 del 16 marzo 2011), non può sostituirsi "automaticamente" agli altri titoli abilitativi od autorizzativi vigenti previsti da una normativa regionale.
- L'art. 8 della Convenzione europea di Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la Legge 201/2010, dispone che *"chiunque eserciti il commercio o l'allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali o gestisca un rifugio di animali deve farne dichiarazione all'Autorità competente."*

Pertanto si ritiene che le strutture per le quali sono previsti i requisiti nel r. r. 2/2008 (canile sanitario, canile rifugio, struttura zoofila, pensione, struttura a scopo di allevamento, struttura amatoriale e ricoveri presso strutture commerciali), devono essere autorizzate dal Sindaco, previo parere favorevole della ASL, secondo l'art. 116 della L.R. 33/2009.

Diversamente, le strutture che non sono comprese nel r. r. 2/2008, ma che rientrano nella previsione di cui all'art. 24 del DPR 320/54 (quali ad esempio asili per cani, campi d'addestramento, toelettature, ecc.), fatto salvo eventuali obblighi previsti dal Regolamento Comunale, non sono soggette al procedimento autorizzativo di cui alla L. R. in oggetto, ma sono tenute alla notifica tramite SCIA presso il Comune in cui ha sede l'attività e al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8 della Convenzione europea di Strasburgo di cui sopra.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE  
LAURA GEMMA BREZZONI

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

